



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Proc. N.84/11 R.E.S. *DiGE*

N. 1020/07 R.G.N.R.
N. 513/08 R.G.T.

Il G.E., dott.ssa Cinzia Perroni

Vista l'istanza presentata dall'Avv. Lorenzo Alemanni nell'interesse di _____ nato in Marocco il 19.9.1983, attualmente detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di Vercelli, intesa ad ottenere:

la revoca della sentenza n. 46/2009 pronunciata dal Tribunale di Alessandria in data 19.1.2009, irrevocabile il 16.3.2009 per il reato di cui all'art. 6 co. 3 D.L.gs 286/98 commesso in Alessandria il 7.3.2007 (mesi 1 di arresto ed Euro 100,00 di ammenda) in quanto, il reato in questione, a seguito della modifica normativa apportata dall'art. 1 co. 22 L.94/2009, può essere commesso solo dagli stranieri legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato, come stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la recente pronuncia in data 24.2.2011:

Ritenuta la propria competenza a decidere, quale giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (art. 665 c. 4 c.p.p.),

all'esito del contraddittorio,
letti gli atti,
sciolta la riserva,


OSSERVA

L'istanza è fondata.

All'udienza del 24.2.2011 le Sezioni Unite della Cassazione hanno deciso in senso affermativo la questione, sollevata con l'ordinanza di rimessione n. 42318/2010 della Sezione Prima penale "se la modificazione dell'art. 6 co. 3 d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 ad opera dell'art. 1 comma 22 lett. h) della legge 15 luglio 2009 n. 94 abbia circoscritto i soggetti attivi del reato di inottemperanza all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato esclusivamente agli stranieri legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato, con conseguente abolitio criminis per gli stranieri extracomunitari irregolari".

Dagli atti del fascicolo processuale risulta che il condannato era extracomunitario, irregolare sul territorio italiano; e che il fatto è stato da lui commesso in stato di clandestinità; orbene, a seguito della modifica apportata all'art. 6 co. 3 D.L.gs 286/98, i soggetti attivi di tale reato possono essere solo gli extracomunitari regolari nel territorio dello Stato (ovvero coloro che sono in grado di esibire il permesso di soggiorno o documento equipollente), principio sancito anche dalle Sezioni Unite con la recente pronuncia sopra richiamata; ritiene pertanto il Giudicante che il fatto commesso dal cittadino extracomunitario clandestino non è ora più previsto dalla legge come reato.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 2 co. 2 c.p. "Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore non costituisce reato; e se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli"



effetti penali", la sentenza emessa nei confronti di deve essere revocata ai sensi dell'art. 673 c.p. ed il condannato deve essere posto immediatamente in libertà

rilevato che alla revoca del provvedimento di condanna consegue, ai sensi dell'art. 5, DPR 313/2002, l'eliminazione della relativa iscrizione sul casellario giudiziale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 673 c.p.p., 5 DPR 313/2002,


revoca la sentenza n. 46/2009 pronunciata dal Tribunale di Alessandria in data 19.1.2009, irrevocabile il 16.3.2009, nei confronti di in atti generalizzato ed ordina l'immediata liberazione del condannato se non detenuto per altro;

dispone, inoltre, la cancellazione dal certificato del casellario giudiziale dell'annotazione del detto provvedimento, oggetto di revoca;

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.


Alessandria, 7.4.2011.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
(dott. Cinzia Petroni)



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Depositato in cancelleria Cancelleria Tribunale
07-04-11 16,10



A. CANCELLIERI
A. CANCELLIERE ES
(Marta Igara)